

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1971

(84^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Proroga dei lavori della Commissione interministeriale costituita per l'applicazione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della convenzione sul Regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 » (1266) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE	Pag. 1132, 1133
FERRI, relatore	1132
PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro	1132

Discussione e approvazione:

« Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 607, relative all'applicazione della parte prima dell'accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 » (1267) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 1134
FERRI, relatore	1134

Discussione e rinvio:

« Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi per la costruzione di un complesso edilizio da adibire a stabilimento della Zecca e relativi uffici a museo della Zecca ed a scuola dell'arte della medaglia » (1492):

PRESIDENTE, relatore	1135, 1136, 1138, 1139
CIFARELLI	1138
MACCARRONE Antonino	1136, 1137
PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro	1136, 1139
SOLIANO	1138
ZUGNO	1137

La seduta ha inizio alle ore 18,15.

Sono presenti i senatori: Baldini, Belotti, Biaggi, Bolettieri, Borsari, Buzio, Cifarelli, Cipellini, Corrias Efsio, Ferri, Fiorentino, Li Vigni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Masciale, Pirastu, Segnana, Soliano, Trabucchi, Valsecchi Athos, Zugno.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

84ª SEDUTA (23 febbraio 1971)

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Picardi.

F E R R I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« **Proroga dei lavori della Commissione interministeriale costituita per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964** » (1266) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei lavori della Commissione interministeriale per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Il termine per il completamento dei lavori della commissione interministeriale, costituita per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 e reso esecutivo con decreto del

Presidente della Repubblica 15 gennaio 1966, n. 664, previsto all'articolo 6, comma nono, della legge 20 dicembre 1967, n. 1265, viene prorogato di un anno, con scadenza al 17 gennaio 1971.

Le funzioni consultive di cui all'articolo 5, comma terzo, della citata legge 20 dicembre 1967, n. 1265, potranno, ove si rendesse necessario, essere esercitate dalla predetta commissione interministeriale anche dopo la scadenza del termine come sopra stabilito.

Le spese relative alla commissione stessa faranno carico ai capitoli indicati nell'ultimo comma del richiamato articolo 6 della legge 20 dicembre 1967, n. 1265.

F E R R I , *relatore.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in discussione stabilisce una proroga di un anno al periodo di tempo previsto per il completamento dei lavori della Commissione interministeriale costituita per l'applicazione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale in Germania. Esso consta di un solo articolo che, peraltro, necessita di un emendamento. Nel primo comma, infatti, proporrei di sostituire le parole: « , viene prorogato di un anno, con scadenza al 17 gennaio 1971 », con le altre: « viene proroga al 31 dicembre 1973 », dal momento che il provvedimento in questione è stato presentato all'altro ramo del Parlamento il 29 gennaio 1970 ma viene da noi discusso soltanto oggi, quando cioè la proroga prevista sarebbe scaduta già da oltre un mese.

Invito, pertanto, gli onorevoli colleghi a voler dare il loro voto favorevole a questo disegno di legge, con la modifica da me proposta, per dar modo alla Commissione di concludere tranquillamente il lavoro di fronte al quale si trova.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, desidero presentare alcune modifiche all'articolo unico suggerite dalla preoccupazione della Commissione interministeriale di non aver potuto esaminare nel merito tutte le richieste di indennizzo che sono pervenute. Le richieste di indennizzo deliberate si ag-

girano attorno al miliardo e 530 milioni, mentre le domande di indennizzo pervenute si aggirano intorno ai 3 miliardi e 174 milioni.

Stando così le cose, per evitare di creare posizioni di sfavore per gli eventuali interessati, suggerirei di premettere all'articolo unico un altro comma, di modo che l'articolo stesso risulterebbe di quattro e non più di tre commi, e proporrei alcune modifiche formali all'attuale secondo comma che, nel nuovo testo, diverrebbe il terzo comma. L'articolo unico, così modificato, sarebbe del seguente tenore:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande di indennizzo di cui all'articolo 7 della legge 20 dicembre 1967, n. 1265, è fissato al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il termine per il completamento dei lavori della commissione interministeriale, costituita per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1966, numero 664, previsto all'articolo 6, comma nono, della legge 20 dicembre 1967, n. 1265, è prorogato al 31 dicembre 1973.

Anche dopo tale data le funzioni consultive previste all'articolo 5, comma terzo, della citata legge 20 dicembre 1967, n. 1265, potranno, se necessario, essere esercitate dalla predetta commissione interministeriale.

Le spese relative alla commissione stessa faranno carico ai capitoli indicati nell'ultimo comma del richiamato articolo 6 della legge 20 dicembre 1967, n. 1265 ».

Come potete rilevare, il comma che propongo di aggiungere prevede una riapertura di termini per consentire di indenizzare tutti i danneggiati. Il secondo comma resta invariato, ad eccezione per la data di scaden-

za che dal 17 gennaio 1971 viene portata al 31 dicembre 1973. Il terzo comma viene modificato nella forma ma resta invariato nella sostanza ed il quarto comma, infine, resta del tutto invariato.

Concludendo, quindi, invito la Commissione a voler accogliere il testo con le modifiche da me proposte.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico di cui ho già dato lettura.

Il sottosegretario Picardi propone di introdurre un comma aggiuntivo, all'inizio dell'articolo unico, del seguente tenore: « Il termine per la presentazione delle domande di indennizzo di cui all'articolo 7 della legge 20 dicembre 1967, n. 1265, è fissato al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Al primo comma, che adesso diventa secondo comma, viene proposto un emendamento tendente a sostituire le parole: « viene prorogato di un anno, con scadenza al 17 gennaio 1971 », con le altre: « è prorogato al 31 dicembre 1973 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il rappresentante del Governo propone, infine, un emendamento formale tendente a sostituire il secondo comma, divenuto terzo comma, con il seguente: « Anche dopo tale data le funzioni consultive previste all'articolo 5, comma terzo, della citata legge 20 dicembre 1967, n. 1265, potranno, se necessario, essere esercitate dalla predetta commissione interministeriale ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel testo dell'articolo unico quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 607, relative all'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263** » (1267) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 607, relative all'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

F E R R I, *relatore*. Lo scopo del disegno di legge è quello di riconoscere valide, agli effetti della concessione dell'ammissibilità all'indennizzo, anche le banconote in Reichsmark emesse dal Governo tedesco, attualmente ritenute non indennizzabili in base alla legge 5 luglio 1964, n. 607.

L'articolo 2 del provvedimento stabilisce le modalità che gli interessati debbono seguire per beneficiare dell'indennizzo, i tempi entro i quali possono presentare domanda e alcuni elementi atti a comprovare la validità della domanda stessa che, ove ritenuto necessario, possono essere richiesti dalla Commissione di cui all'articolo 4 della predetta legge 5 luglio 1964, n. 607.

L'articolo 3 fissa la data di entrata in vigore della presente legge.

Propongo l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

Ai fini dell'ammissibilità all'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607, sono considerate valide domande anche le denunce di possesso delle banconote in Reichsmark, contemplate all'articolo 3, lettera e), della stessa legge, presentate dagli interessati al rientro dalla prigionia, dall'internamento o dal lavoro non volontario in Germania, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni valutarie vigenti all'epoca (decreto ministeriale 14 luglio 1943).

(*È approvato*).

Art. 2.

I possessori di banconote in Reichsmark come sopra denunciate, che intendano ottenere il beneficio dell'indennizzo, dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro, direzione generale del tesoro (Ispettorato generale rapporti finanziari con l'estero) un certificato di possesso della cittadinanza italiana alle date dell'8 maggio 1945 e del 31 luglio 1964.

Ove ritenuto necessario, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 4 della predetta legge 5 luglio 1964, n. 607, gli interessati dovranno inoltre presentare:

a) l'originale o la copia debitamente autenticata della denuncia delle banconote in RM, a suo tempo effettuata;

b) un documento atto a comprovare la qualità di ex prigioniero, ex internato od ex lavoratore non volontario in Germania.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi per la costruzione di un complesso edilizio da adibire a stabilimento della Zecca e relativi uffici, a museo della Zecca ed a scuola dell'arte della medaglia » (1492)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi per la costruzione di un complesso edilizio da adibire a stabilimento della Zecca e relativi uffici, a museo della Zecca ed a scuola dell'arte della medaglia ».

Dichiaro aperta la discussione generale del disegno di legge del quale sono io stesso relatore.

La relazione introduttiva al disegno di legge è esauriente, e se i colleghi prendono il conto del Tesoro del 30 novembre, pubblicato come supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio, a pagina 44 possono prendere visione della lunga distinta delle monete di argento, di acmonital, di bronzital, eccetera, che sono state coniate e si trovano in circolazione. Si tratta di un numero di monete pari a 2 milioni di pezzi da mille lire, a più di 130 milioni di pezzi da 500 lire, a oltre 560 milioni di pezzi da 100 lire, a circa 420 milioni di pezzi da 50 lire e a oltre 2 miliardi di pezzi di valore inferiore a 50 lire, fra cui circa 100 milioni di pezzi da 1 lira.

La circolazione monetaria metallica — dice la relazione introduttiva al disegno di legge — da tempo si è resa insufficiente in re-

lazione a molteplici circostanze: espansione degli scambi, del turismo, dell'uso di distributori automatici, e altre, alle quali non può più corrispondere un adeguato incremento produttivo da parte della Zecca a causa dei limiti di spazio nei quali essa opera.

Occorre infatti tener presente che lo stabilimento attuale è entrato in funzione nel lontano 1911, con un potenziale produttivo assai modesto, per il quale erano sufficienti 40 operai e 12 impiegati. Da allora sono trascorsi circa 60 anni e la Zecca ha dovuto far posto a 210 operai e ad oltre 100 impiegati, 25 dei quali appartengono ai ruoli degli ingegneri, dei capi tecnici e degli incisori.

La produzione annua dagli iniziali 40 milioni di monete ha raggiunto punte di 600 milioni, ma per conseguire tali risultati la Zecca ha dovuto abbandonare i metodi piuttosto artigianali di un tempo ed adottare impianti più complessi, pur restando pressochè invariata l'area disponibile. Si è cercato di ampliare i locali e di crearne dei nuovi, ma questo risultato è stato ottenuto a prezzo di una notevole riduzione dell'illuminazione e dell'areazione naturale dei locali. I cortili e i porticati, che all'inizio davano respiro all'intero edificio, sono scomparsi completamente e, ciononostante, lo spazio a disposizione del personale è molto inferiore a quello prescritto per consentire persino l'indispensabile libertà di movimenti.

Tutto ciò rende difficile l'osservanza delle norme antinfortunistiche, sottrae aria e luce naturale, determina un continuo stato di disagio nel personale e nei dirigenti.

Da quanto esposto appare evidente l'urgenza di trasferire la Zecca in una nuova sede, che consenta una moderna e razionale organizzazione tecnica ed amministrativa, che offra la possibilità di installare impianti più efficienti e che permetta alle maestranze di lavorare nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie ed antinfortunistiche.

Alla nuova Zecca deve affiancarsi, come per il passato e come è nella sede attuale, la Scuola dell'arte della medaglia che ha una notevole tradizione e che ha lo scopo di preparare nell'incisione dei metalli i giovani tra i quali la Zecca stessa attinge ed alimenta il personale del proprio Studio d'incisione.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)84^a SEDUTA (23 febbraio 1971)

Il disegno di legge richiede un onere di 3 miliardi di lire al quale si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Ora io domando al rappresentante del Governo se anzichè « anno finanziario 1969 » non avrebbe dovuto essere indicato l'« anno finanziario 1971 ».

P I C A R D I, sottosegretario di Stato per il tesoro. In effetti questo disegno di legge è stato approntato nel 1969 per mia iniziativa. Comunque sono pronto a presentare un emendamento che stabilisca l'espressa deroga alla legge n. 64 del 1955.

P R E S I D E N T E, relatore. Aggiungo ancora che nella relazione che accompagna il disegno di legge si fa presente che gli utili ottenuti con le serie di monete per collezionisti approntate e distribuite per il 1968 e per il 1969 a norma dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, nonché la previsione di maggiori utili industriali che la Zecca potrà realizzare, fanno presumere che la spesa per la costruzione potrà essere compensata con gli utili realizzabili nel volgere di pochi anni, senza trascurare poi che il valore del terreno e dei locali dell'attuale sede della Zecca costuiranno una indubbia disponibilità patrimoniale di notevole valore.

Concludo la relazione con la proposta di approvare il disegno di legge e pregando il rappresentante del Governo — se lo ritiene — di completare il mio intervento.

P I C A R D I, sottosegretario di Stato per il tesoro. Ringrazio l'onorevole relatore per la sua esposizione, che è stata senz'altro molto esauriente. In effetti la costruzione della nuova Zecca si rende indispensabile, ed ho avuto modo di accertarlo personalmente allorché ho visitato quei locali, che sono assolutamente inadatti ed angusti considerate le esigenze dell'attuale attività in essi svolta. Quindi, per motivi igienico-sanitari e nel rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni, la costruzione di un nuovo complesso edilizio *ad hoc* rappresenta una neces-

sità assoluta; oltre a ciò esiste l'esigenza, giustamente prospettata dal relatore, di accrescere la produzione monetaria, il che rappresenterebbe per lo Stato un incremento notevole degli introiti: vedasi, ad esempio, la questione della moneta di mille lire, che non è stato possibile produrre se non in pochi esemplari altrimenti non si sarebbe fatto in tempo ad emetterla entro il 1970.

Per tutte le suddette ragioni prego la Commissione di voler concedere la sua approvazione al provvedimento, considerato anche il ritardo con il quale le è stato sottoposto. A tale proposito vorrei anzi far presente la opportunità di modificare l'articolo 3 stabilendo una deroga alla legge n. 64 del 1955, dato che esso fa attualmente riferimento al fondo globale per l'esercizio 1969, e, allo scopo, suggerirei per il primo comma dello stesso la seguente formulazione: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo di tali disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

M A C C A R R O N E. Per la verità dovremmo riaprire la solita discussione, già tante altre volte affrontata, su queste forme di finanziamento... Ma, delle due, l'una: o tali discussioni sono inutili, e allora è bene evitare di perdere tempo e di farlo perdere soprattutto all'onorevole Presidente ed ai colleghi; o esse hanno un senso per noi e per il Governo, ed allora non si può provvedere neanche in via di sanatoria, come suggerisce l'onorevole Sottosegretario, alla situazione in esame.

Perchè questo? Perchè il conto per il 1969 è già chiuso e nessuno autorizza nè il Governo, nè tantomeno la sua burocrazia, a compiere operazioni diverse da quelle che la legge prescrive: i 3 miliardi non possono quindi andare a residuo ma debbono andare ad economia; vanno a residuo le somme impegnate, ma per le somme in conto capitale, secondo la legge da cui oggi vorremmo derogare, ciò non è possibile in quanto i due

esercizi previsti dalla stessa sono stati utilizzati.

Evidentemente il conto 1969 contiene una imprecisione perchè riporta i residui delle somme senza indicare il finanziamento della operazione; ed il conto del 1970 è un conto non veritiero perchè solo quando il provvedimento sarà stato approvato il relativo stanziamento potrà essere utilizzato, e potrà esserlo solo attraverso una deroga, tanto è vero che questo è il suggerimento datoci dal Governo. Esso ci chiede infatti di derogare ad una legge, non ci chiede di utilizzare un residuo diverso operando uno storno: ci propone di dettare una nuova norma, che non era in essere quando il disegno di legge è stato presentato al Parlamento, per consentire un'operazione già compiuta; perchè se non fosse intervenuta la chiusura dell'esercizio l'operazione sarebbe stata ancora effettuabile.

A me dispiace dover sollevare la questione a proposito di un provvedimento che, peraltro, approvo in pieno, condividendo tutte le motivazioni che sono state addotte in suo favore; e prendo atto, anzi, della diligenza con cui l'onorevole Sottosegretario ha provveduto a provocare un'iniziativa che sanasse una situazione quale quella della Zecca. Però ad un certo momento dobbiamo anche intenderci su di un punto: qual è, cioè, l'ambito in cui operiamo? A che serve avere a nostra disposizione tanti pregevoli documenti, della Corte dei conti e via dicendo, quando poi gli atti ufficiali vengono modificati da deroghe alla legislazione in vigore? Sono quindi molto perplesso, nel dare la mia approvazione al disegno di legge. Mi rendo conto del fatto che non basta asserire che i 3 miliardi non saranno necessari e che quando nascerà l'esigenza li troveremo; ma è più importante, oggi, accantonare ed utilizzare 3 miliardi nascosti nelle pieghe del bilancio in modo irregolare, infrangendo un principio, oppure avere poi il fastidio di andare poi a cercare la somma suddetta nel 1972, quando dovremo approvare il provvedimento suppletivo? Secondo me vale la pena — per salvare il principio, che è molto importante, ed evitare la deroga alla legge del 1955 — approvare il disegno di legge nella

sua formulazione attuale, addossando il finanziamento al bilancio del 1970 anzichè a quello del 1969 e rimanendo in tal modo nei limiti imposti dalla legge.

ZUGNO. Il problema sollevato dal collega è indubbiamente molto interessante, e già altre volte ha appassionato i colleghi della Commissione. Certo, esistono delle disposizioni di contabilità relative al fondo globale, ma vorrei rispondere al senatore MacCarrone che non è che qui ci si accinga a violarle: esse sono perfettamente rispettate anche con la deroga proposta. Infatti è stabilito che non si può toccare un bilancio chiuso, parificato (e per parificazione si intende l'approvazione per legge): ora noi abbiamo parificato solo un bilancio, dei due che ci interessano, cioè quello del 1969, e ai sensi della legge n. 64 del 1955 le somme stanziare nel fondo globale per il 1969 slittano nel 1970, cioè, in sostanza, diventano di competenza del 1970, anche perchè la parificazione dell'anno precedente non ha toccato la somma in questione, il cui utilizzo — sempre secondo la legge citata — non può avere luogo se non entro il 31 dicembre dell'anno successivo, e quindi entro il 31 dicembre 1970. Oggi il rendiconto del 1970 non è neanche parificato da parte della Corte dei conti...

MACCARRONE. Il Tesoro lo ha già licenziato, per cui non è possibile fare operazioni in data successiva al 31 dicembre, quando il piano dell'amministrazione deve esser già chiuso. Vi sono poi il piano del riscontro, da effettuarsi entro il 31 marzo, ed il piano legislativo, di competenza del Parlamento; ma non possiamo confondere i suddetti tre piani.

ZUGNO. Bisogna distinguere tra potere esecutivo e potere legislativo. Il primo non può più utilizzare la somma in questione (a parte il fatto che non poteva farlo neanche prima): attraverso un provvedimento legislativo possono essere utilizzate le somme del fondo globale, ma non è che l'esecutivo possa provvedere al pagamento di quelle somme che già per loro natura appartengono al fondo stesso. Pertanto esso non

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

84ª SEDUTA (23 febbraio 1971)

viola una legge utilizzando dopo il 31 dicembre somme che sono già state stanziare nel bilancio, dato che tale utilizzo non lo opera direttamente ma lo sottopone al Parlamento; e questo, fino a quando non avrà approvato il provvedimento di parificazione del bilancio 1970, avrà tutta la possibilità di approvare anche una deroga che abbia ripercussione sul bilancio stesso.

Quindi, in sostanza, il Governo non ha proposto nulla di straordinario. Certo, non è normale che si debbano utilizzare oltre lo esercizio successivo a quello dello stanziamento somme stanziare nel fondo globale: è veramente un'eccezione, ma si tratta di quelle eccezioni che possono essere, ripeto, approvate dal Parlamento sotto forma di deroghe. D'altronde le deroghe di questo tipo, su un impegno di fondo globale di circa 2.000 miliardi di lire, non sono state più di dieci nel 1970: si riferiscono tra l'altro a piccole somme, e sono dovute, come è noto, alle difficoltà di reperimento che si verificano nel momento in cui un provvedimento deve essere presentato al Consiglio dei ministri ed approvato.

Stando così le cose, mi sembra che un problema di principio non abbia motivo di essere posto, poichè con la deroga non si contravverrà a nessuna norma di carattere generale e non si violerà l'intangibilità della legge di contabilità.

C I F A R E L L I . Non mi sembra errato orientarsi verso la deroga, come del resto altre volte si è fatto, sempre col presupposto che si tratti di un provvedimento sul quale siamo tutti d'accordo e che, se non altro, i fondi da utilizzare siano all'uopo accantonati in bilancio. Il fatto che non sia seguita la legge specifica di utilizzazione nei tempi prevedibili, cioè in relazione al bilancio 1969 o all'anno 1970, può rammaricarsi; ma non credo che questo possa considerarsi uno di quei casi gravi in cui una deroga serve in sostanza a lasciar passare qualcosa che altrimenti non passerebbe.

Io ho chiesto di parlare per un altro motivo, cioè per dichiarare che non posso ammettere che si continui, senza che nessuna voce si levi, in un sistema per il quale ogni

esecuzione di opera pubblica, in Italia, richiede una legge: sistema che avrebbe fatto inorridire Cavour, il quale pensava alle leggi per il Grande Canale ma non certo per dotare di cento cannoni la Caserma di Alessandria. Noi per i lavori di consolidamento delle fondazioni del Palazzo di giustizia abbiamo emanato una legge; per l'attuazione della nuova sede della Biblioteca Nazionale, in costruzione a Castro Pretorio e la cui urgenza è nota, dobbiamo attendere norme che non vanno più avanti: in epoca di programmazione, mentre ci riempiamo la bocca di tante espressioni demagogiche, anche per la costruzione della nuova Zecca è necessaria una legge, con relativo doppio iter.

S O L I A N O . Signor Presidente, dico subito che, pur comprendendo il ragionamento del collega Zugno, non concordo con quanto da lui detto e mi rifaccio all'intestazione del capitolo che parla di « provvedimenti legislativi in corso ». Io potrei anche comprendere che alla scadenza del 31 dicembre 1970, essendoci un provvedimento legislativo in corso, si fossero tenuti da parte e non fossero stati parificati quei tre miliardi ritenendosi che il Parlamento poteva arrivare anche alla deroga. Ma non sono più in grado di comprendere il problema quando ci troviamo di fronte ad un provvedimento che viene presentato il 14 gennaio 1971, per la qual cosa non si può certamente sostenere che entro il 31 dicembre 1970 fosse un provvedimento legislativo in corso. È chiaro che dopo il 31 dicembre 1970 questi fondi non potevano più rimanere disponibili; non vi era assolutamente nulla che potesse far pensare neppure ad una intenzione di spesa.

Per questo motivo, in linea di principio, non sono d'accordo con il collega Zugno, pur dicendo subito, signor Presidente, di non volerne fare una questione per la semplice ragione che tutti riconosciamo l'esigenza di arrivare alla realizzazione di questa opera che è veramente urgente, richiesta ed attesa da tante parti.

P R E S I D E N T E , relatore. Nell'illustrare il disegno di legge in discussione ho fatto presente che trovavo un'anomalia il

richiamo all'esercizio 1969 ed ho ritenuto che la vera collocazione della copertura si dovesse trovare nel 1971. Naturalmente per quell'anno dovrebbe far carico ad una voce apposita o alla riduzione dello stanziamento di una voce già introitata per tre miliardi di lire, fatta salva la facoltà del Governo, in sede di presentazione di una nota di variazione al bilancio, di integrarla o meno. Non prevedevo che si facesse ricorso ad un esercizio, quello del 1969, nel quale non avevo trovato alcuna voce di richiamo e non mi sarei sentito di sostenere la tesi, che ha pure una sua legittimità, del carico della copertura sull'importo globale del fondo, perchè troppe volte ho sostenuto l'altra tesi, e cioè che, per ragioni di ordinata gestione, si rende necessario, trattandosi di bilancio pubblico, fare riferimenti a dati ben precisi. Non vi nascondo che qualche volta le giustificazioni addotte dalla Sottocommissione presieduta dal collega Zugno circa il diniego di una copertura erano fondate su questa argomentazione: non vi è nel fondo alcun cenno alla spesa proposta dal disegno di legge.

Ora, se si fosse trattato dell'esercizio 1970, avrei potuto anche condividere la tesi del collega Zugno; il disegno di legge in questione, però, avrebbe dovuto essere presentato entro il 1970. La tesi del senatore Zugno non è in sè da respingere, almeno *prima facie*. Dal momento che il Parlamento non ha ancora approvato con sua legge la parificazione del bilancio 1970, fino a quando non l'ha approvata è nella facoltà di modificarlo. Però, ripeto, la normalità della procedura vorrebbe che il disegno di legge fosse stato presentato entro il 1970. Siamo nel campo di

una norma straordinaria e, a mio giudizio, la straordinarietà comporta che non si possa prolungare la norma straordinaria stessa, salvo particolare disposizione legislativa.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei chiedere un brevissimo rinvio della discussione, anche solo fino a domani, per chiarire meglio la situazione.

Al senatore Maccarrone vorrei dire che la deroga da noi proposta non rappresenta nulla di straordinario. Del resto, è vero che il bilancio 1969 è chiuso, ma non è men vero che quanto era stabilito nel fondo globale è slittato nel bilancio 1970, e a questo va quindi riferito.

Pertanto è utile che il Parlamento approvi la suddetta deroga che, tra l'altro, come ha ricordato il senatore Zugno, è stata richiesta pochissime volte e solo in casi di estrema urgenza e necessità.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Penso si possa accogliere senz'altro la richiesta dell'onorevole Sottosegretario, al fine di ottenere maggiori elementi, che ci permettano di agire nel modo migliore.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 19,30.